

## NOTA DI APPROFONDIMENTO

### CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 21 MAGGIO 2021

#### Premessa

Il 21 maggio 2021 è stata pubblicata la Circolare del Ministero della Salute avente per oggetto “*Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2*”.

Facendo seguito a quanto indicato nelle circolari n. 3787 del 31/01/2021 “*Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo*”, n.15127 del 12/04/2021 “*Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata*” e considerando l’evoluzione della diffusione delle varianti in Italia, si aggiornano le indicazioni sulla durata e sul termine delle misure di quarantena e di isolamento raccomandate.

#### **Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 sospetto o confermato per variante**

Per caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 (cd. variante inglese) si intende un caso COVID-19:

- con delezione del gene S

oppure

- contatto stretto di caso COVID-19 con variante VOC 202012/01 accertata.

Per caso COVID-19 sospetto per variante diversa da VOC 202012/01 si intende un caso COVID-19 per il quale sia presente un link epidemiologico (provenienza da Paesi a rischio o contatto stretto di caso con variante accertata).

Per caso COVID-19 confermato per variante, si intende un caso in cui il sequenziamento ha rilevato la presenza delle specifiche mutazioni che caratterizzano una determinata variante.

#### **Indicazioni sulla durata e sul termine delle misure di quarantena**

Contatti ad alto rischio (contatti stretti) asintomatici di casi COVID-19 confermati, compresi casi da variante VOC 202012/01 (sospetta o confermata) e varianti diverse da VOC 202012/01 (sospetta o confermata)

I soggetti identificati dalle autorità sanitarie, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test antigenico o molecolare con risultato negativo.

---

Contatti a basso rischio asintomatici di casi COVID-19 con varianti diverse da VOC 202012/01 (sospetta o confermata)

I soggetti identificati dalle autorità sanitarie, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Operatori sanitari o altre persone che forniscono assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto dei DPI raccomandati

Qualora i contatti a basso rischio appartengano alle suddette categorie, non si applica la misura della quarantena bensì la sorveglianza sanitaria.

Persone che sono risultate positive al SARS-CoV-2, con tampone negativo a fine isolamento

Se le condizioni abitative permettono di mantenere un adeguato isolamento dai conviventi, non devono essere poste in quarantena.

### **Indicazioni sulla durata e sul termine delle misure di isolamento**

Casi COVID-19 confermati, compresi casi da variante VOC 202012/01 (sospetta o confermata)

Possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività (di cui, se sintomatici, almeno gli ultimi 3 giorni senza sintomi), al termine del quale risulti eseguito un test antigenico o molecolare con risultato negativo.

Casi COVID-19 confermati da variante diversa da VOC 202012/01 (sospetta o confermata)

Possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività (di cui, se sintomatici, almeno gli ultimi 3 giorni senza sintomi), al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo.

Casi positivi a lungo termine

Soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia), potranno interrompere l'isolamento al termine del 21° giorno.

Casi positivi a lungo termine di varianti diverse da VOC 202012/01 (sospetta o confermata)

Potranno interrompere l'isolamento solo dopo l'avvenuta negativizzazione al test molecolare.

---

**Per approfondire**



- [Circolare Ministero della Salute 21 maggio 2021](#)